

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

(ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni)

CODICE DI COMPORTAMENTO

INDICE

CODICE DI COMPORTAMENTO	0
INDICE.....	1
1 - PREMESSA	2
1.1 Destinatari	2
1.2 La responsabilità della Fondazione	3
1.3 Il valore contrattuale del Codice.....	3
2 - NORME DI COMPORTAMENTO.....	4
2.1 Norme generali.....	4
2.2 Nella relazione con istituzioni, P.A. e con enti da essa partecipanti.....	5
2.3 Nella relazione con organizzazioni politiche e sindacali	7
2.4 Comportamenti in tema di salute e sicurezza.....	7
2.5 Criteri di condotta in materia ambientale	8
2.6 Comportamenti in tema di gestione contabile	9
2.7 Comportamenti in materia societaria	9
2.8 Comportamenti in materia di antiriciclaggio	10
2.9 Comportamenti in materia di anti-ricettazione	10
2.10 Comportamenti in materia di reati informatici	11
2.11 Comportamenti in materia di corruzione privata	11
2.12 Altri comportamenti.....	12
3 - EFFICACIA DEL CODICE E CONSEGUENZE DELLE SUE VIOLAZIONI.....	14
3.1 Osservanza del Codice e segnalazione di una violazione	14
3.2 Sanzioni	14
3.3 Divulgazione e aggiornamento del Codice	15
4 - RIFERIMENTI	16

1 - PREMESSA

Il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 (il "**Decreto 231**") ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa degli enti, delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche, per determinati reati che siano commessi (o anche solo tentati) da soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio. La legge tassativamente indica i reati al compimento dei quali è connessa la responsabilità amministrativa dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi (i "**Reati**"). In base al Decreto 231, qualora un soggetto commetta un determinato reato nell'interesse o a vantaggio di un ente, da tale reato discenderà non solo la responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso, ma anche la responsabilità amministrativa dell'ente.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha approvato in data 03/11/2015 e aggiornato negli anni, il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 231/2001.

Il presente **Codice di Comportamento** (di seguito abbreviato "**Codice**") costituisce parte integrante di tale Modello e svolge una funzione preventiva, con specifico riferimento alla prevenzione dei reati presupposto della responsabilità prevista in capo agli enti dal d.lgs. 231/01; la medesima funzione preventiva è attribuita, in generale, anche a tutte le **procedure interne**, anche se eventualmente elaborate con altre finalità.

Pertanto, la Fondazione richiede a tutti coloro che collaborano con la stessa (cfr. par. 1.2. Destinatari) l'osservanza del presente Codice di Comportamento e di tutte le Procedure interne, che vengono messe a disposizione dei diversi soggetti in relazione all'attività svolta e alle modalità di svolgimento. A tal scopo, la Fondazione ottiene dai diversi Destinatari uno specifico ed espresso impegno in tal senso.

1.1 Destinatari

Le norme del Codice si applicano, senza eccezione alcuna, ai seguenti soggetti (di seguito, Destinatari):

- i componenti degli organi sociali, e più in generale gli Esponenti Aziendali
- i soggetti che compongono l'Organismo di Vigilanza
- i membri del Collegio Sindacale
- coloro che sono legati alla Fondazione da un rapporto di lavoro subordinato ("Dipendenti");
- quanti svolgono attività in favore e/o nell'ambito della Fondazione in forza di borse di studio erogate dalla Fondazione stessa ("Borsisti" o "Stagisti");
- quanti, pur essendo legati da un rapporto di lavoro subordinato con altri enti, svolgono attività in favore e/o nell'ambito della Fondazione in forza di accordi intercorsi tra quest'ultima e gli enti stessi ("Collaboratori"); fra i Collaboratori, in particolare, rientrano quanti svolgano attività di ricerca nell'ambito del VIMM ("Ricercatori");
- i consulenti esterni ed i partner commerciali e/o finanziari.

Per **esponente/i aziendale/i** si intendono, come di volta in volta in carica: i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Indirizzo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Scientifico, il Direttore Amministrativo, e qualsiasi altro soggetto in posizione apicale che

rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, gestione, controllo della Fondazione, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

A tal fine, si ricorda che, ai fini del predetto Decreto Legislativo, si considera **soggetto in posizione apicale** colui che riveste funzioni di rappresentanza (ad es. il Presidente della Fondazione), di amministrazione o di direzione della Fondazione (ad es. il Presidente della Fondazione) ovvero di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (ad es. il Direttore Scientifico), nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad es. il Direttore Amministrativo).

La Fondazione non inizierà o proseguirà alcun rapporto con soggetti che non intendono attenersi al principio della stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti nei Paesi in cui la Fondazione stessa svolge la propria attività e delle prescrizioni del Modello e del presente Codice di Comportamento.

Nei confronti dei terzi (Professionisti esterni, Fornitori) il personale della Fondazione, in ragione delle responsabilità assegnate, provvederà a:

- dare adeguata informazione circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- attuare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di adeguarsi alle norme del Codice.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui il Fornitore o il Professionista esterno, nello svolgimento della propria attività in nome e/o per conto della Fondazione (o comunque, nello svolgimento della propria attività per la Fondazione stessa), violi il Codice, la Fondazione è legittimata ad adottare ogni provvedimento previsto dalla legge vigente, ivi compresa la risoluzione del contratto. A tal fine, la Fondazione adotterà nei propri contratti con i suddetti soggetti apposita clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (cd. Clausola di salvaguardia).

1.2 La responsabilità della Fondazione

La Fondazione si impegna a:

- garantire la diffusione del Codice presso Dipendenti e Lavoratori para/subordinati
- divulgare il Codice ai soggetti terzi che intrattengono rapporti con la Fondazione stessa;
- assicurare l'aggiornamento costante del Codice, in relazione al cambiamento delle esigenze della Fondazione e della normativa vigente;
- garantire ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- svolgere verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice, valutando i fatti ed assumendo – in caso di accertata violazione – adeguate misure sanzionatorie.

1.3 Il valore contrattuale del Codice

Le norme del Codice costituiscono **parte integrante delle obbligazioni contrattuali del personale** ai sensi dell'articolo 2104 del C.C. (Diligenza del prestatore di lavoro) e dell'articolo 2105 C.C. (Obbligo di fedeltà) ¹.

¹ Art. 2104 C.C. "Il prestatore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende".

Art. 2105 C.C. "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio".

I comportamenti contrari alle disposizioni del Codice sono valutati dalla Fondazione sotto il profilo disciplinare, in conformità alla vigente disciplina, con applicazione delle sanzioni che la diversa gravità dei fatti può giustificare.

2 - NORME DI COMPORTAMENTO

2.1 Norme generali

Ad ogni Dipendente/Lavoratore parasubordinato/Collaboratore (di seguito collettivamente anche "**Personale**") è richiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle Norme di riferimento, interne ed esterne, che regolano l'attività svolta nell'ambito della funzione di competenza.

Il personale ha obbligo di:

1. **osservare diligentemente le norme del Codice e del Modello**, astenendosi da comportamenti ad esse contrari;
2. rivolgersi ai propri responsabili nel caso in cui ritenga necessario od opportuno **ricevere chiarimenti circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme** contenute nel Codice e nel Modello;
3. evitare di porre in essere, di dare causa o di collaborare alla realizzazione di comportamenti idonei ad integrare alcuna delle fattispecie di reato richiamate nel Decreto;
4. in generale, segnalare al diretto superiore o all'Organismo di Vigilanza tutti i **comportamenti a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001**, in via diretta o indiretta, di cui venga a conoscenza;
5. offrire la massima **collaborazione per accertare le possibili violazioni, riferendo al diretto superiore o all'Organismo di Vigilanza i comportamenti** – anche solo tentati - non conformi al Codice, al Modello e alle relative procedure e norme di comportamento di cui si abbia notizia;
6. **collaborare con l'Organismo di Vigilanza** nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie da esso richieste, anche **le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza del Modello** rispetto alla prevenzione dei rischi, compresa la necessità di aggiornare il Modello a seguito di cambiamenti nell'attività o nell'organizzazione;

In aggiunta alle previsioni di carattere generale sopra riportate, i Dipendenti o Lavoratori Parasubordinati o Collaboratori devono altresì rispettare i principi e le norme di comportamento di seguito indicate e riguardanti sia questioni ritenute di particolare rilevanza sotto il profilo etico, sia specifici settori dell'attività della Fondazione.

Ogni responsabile di funzione organizzativa ha l'obbligo di:

- **costruire con il proprio operato un esempio** per i propri collaboratori;
- adoperarsi affinché il personale dipendente e i lavoratori parasubordinati comprendano che il **rispetto delle norme del Codice e del Modello** costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro;
- **informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza**, su notizie direttamente acquisite o fornite dal personale dipendente circa possibili casi di violazione delle norme;
- **attuare prontamente adeguate norme correttive**, quando richiesto dalla situazione;
- **impedire qualunque tipo di ritorsione**.

Tutti coloro che svolgono funzioni direttive hanno la responsabilità di **sorvegliare l'attività svolta** dal personale soggetto alla loro direzione e controllo.

Ogni Dipendente/Lavoratore parasubordinato/Collaboratore deve **agire lealmente** al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro, **assicurando le prestazioni richieste**; al personale è fatto **divieto di comunicare, divulgare a terzi, usare o sfruttare, o permettere di far usare da terzi**, per qualsiasi motivo non inerente all'esercizio dell'attività lavorativa, **qualsiasi informazione, dato, notizia** di cui si sia venuti a conoscenza in occasione o in conseguenza del rapporto di lavoro o di collaborazione con la Fondazione. A tal fine, il personale è tenuto a rispettare le specifiche politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni, redatte al fine di garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità delle informazioni stesse.

Al fine di tutelare i beni della Fondazione, il personale è tenuto ad operare con diligenza e attraverso comportamenti responsabili. In particolare, ogni Dipendente/Lavoratore parasubordinato/Collaboratore deve:

- 1) **utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati**;
- 2) **evitare utilizzi impropri dei beni della Fondazione**, che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o essere comunque in contrasto con l'interesse della Fondazione;
- 3) **evitare utilizzi impropri dei beni della Fondazione per scopi e fini estranei alle proprie mansioni** ed al proprio lavoro, specie se di pregiudizio per l'immagine e il decoro della Fondazione.

Ogni Dipendente/Lavoratore parasubordinato/Collaboratore è **responsabile della protezione delle risorse a lui affidate** ed ha il dovere di informare tempestivamente il proprio Responsabile di eventuali eventi dannosi per la Fondazione.

Di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa e alle verifiche su di essa effettuate.

In generale **chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato** ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve **segnalarlo al diretto superiore e/o all'Organismo di Vigilanza**.

2.2 Nella relazione con istituzioni, P.A. e con enti da essa partecipanti

I rapporti con Istituzioni, con la Pubblica Amministrazione e con Enti da essa partecipati di qualsiasi natura devono essere **trasparenti e coerenti con la politica della Fondazione** e devono essere **intrattenuti dalle funzioni aziendali a ciò formalmente delegate**.

La Fondazione considera **atti di corruzione** sia i **pagamenti illeciti** eseguiti direttamente da Soggetti e/o Enti italiani o da loro Dipendenti, sia quelli effettuati tramite Soggetti che agiscono per conto degli stessi in Italia o all'estero. In particolare è fatto espresso divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- offrire denaro o doni, salvo che si tratti di doni od utilità d'uso di modico valore, ed in ogni caso tali da non pregiudicare l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere vantaggi impropri
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come promesse di assunzioni dirette o di prossimi congiunti, attribuire incarichi a soggetti segnalati, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto precedente.

Nella **selezione dei fornitori e nel conferimento degli incarichi professionali** si devono rispettare meccanismi oggettivi e trasparenti di selezione, ispirati a **principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza**, e si deve procedere a documentare in maniera adeguata le fasi inerenti l'instaurazione, la gestione e la cessazione dei menzionati rapporti.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte agli assegnatari di incarichi di natura professionale dovranno essere **adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività** svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato. È fatto divieto di riconoscere compensi in favore di professionisti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale. La valutazione del personale da assumere deve essere effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze della Fondazione, salvaguardando le pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le dichiarazioni rese a soggetti pubblici per l'ottenimento di **erogazioni, contributi o finanziamenti**, devono contenere solo informazioni veritiere e, in caso di ottenimento delle relative somme, deve essere rilasciato apposito rendiconto, in **conformità a quanto previsto e richiesto dai relativi bandi** o altri provvedimenti pubblici. È fatto divieto di:

- **produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute**, anche al fine di ottenere contributi/sovvenzioni/finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di Enti pubblici o della Comunità Europea; tale divieto vale anche nell'ipotesi in cui contributi/sovvenzioni/finanziamenti/erogazioni siano percepiti da clienti in relazione ad attività svolte dalla Fondazione;
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a **finalità diverse** da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- **accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione** per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Fondazione.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (**pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.**) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati.

Quando è in corso una **trattativa d'affari, richiesta e/o rapporto con la Pubblica Amministrazione**, il personale incaricato (a qualsiasi livello) non dovrà cercare di influenzare le decisioni della controparte, in ciò ricomprendendo i Funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione. Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della Legge e della corretta pratica commerciale.

Se la Fondazione utilizza un Ente e/o Soggetto terzo per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, nei confronti dello stesso, dei suoi Dipendenti e/o Collaboratori sono applicate le stesse direttive valide per i Dipendenti della stessa. La Fondazione inoltre non potrà essere rappresentata da Soggetti terzi la cui collaborazione possa connotare ipotesi di **conflitto di interessi**.

La Fondazione dà piena e scrupolosa attuazione agli adempimenti nei confronti delle **Autorità di Vigilanza** e collabora attivamente nel corso delle attività ispettive.

È fatto divieto di esercitare direttamente o indirettamente **indebite pressioni** (in qualsiasi forma esercitate o tentate) volte ad indurre l'**Autorità giurisdizionale** a favorire la Fondazione nella decisione della vertenza.

In caso di **accertamento da parte di Autorità giudiziaria** (o Polizia Giudiziaria delegata), deve essere prestata la massima collaborazione e trasparenza, senza reticenze, omissioni o dichiarazioni non corrispondenti al vero. Chiunque richieda ai propri subordinati di non fornire le informazioni richieste o di fornire informazioni non rispondenti al vero sarà sanzionato.

In generale **chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato** ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve **segnalarlo al diretto superiore e/o all'Organismo di Vigilanza**.

2.3 Nella relazione con organizzazioni politiche e sindacali

La Fondazione si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici. La Fondazione **non eroga contributi a partiti o ad organizzazioni politiche**, né in Italia né all'estero, né a loro rappresentanti o candidati, e non effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica. È tuttavia possibile cooperare, anche finanziariamente, con tali organizzazioni laddove sussistano contemporaneamente tutti i seguenti presupposti:

- legalità della cooperazione
- finalità riconducibile alla mission della Fondazione;
- destinazione chiara e documentabile delle risorse;
- espressa autorizzazione, da parte delle funzioni preposte, alla gestione di tali rapporti nell'ambito della Fondazione.

Qualsiasi rapporto della Fondazione con le predette organizzazioni o i loro rappresentanti deve essere improntato **alla legalità e alla massima trasparenza, integrità e imparzialità**, al fine di instaurare una corretta dialettica.

In generale **chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato** ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve **segnalarlo al diretto superiore e/o all'Organismo di Vigilanza**.

2.4 Comportamenti in tema di salute e sicurezza

Le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si basano su principi e criteri così individuabili:

- a) evitare i rischi;
- b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
- c) combattere i rischi alla fonte;
- d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione;
- e) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- f) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- g) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

È sanzionabile qualsiasi comportamento tale da mettere a rischio la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

È sanzionabile il mancato svolgimento delle funzioni assegnate in qualità di dirigente, preposto o addetto al Servizio Protezione e Prevenzione.

In generale **chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato** ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, **deve segnalarlo al diretto superiore e/o all'Organismo di Vigilanza.**

2.5 Criteri di condotta in materia ambientale

Nell'attività di **gestione dei rifiuti**, la Fondazione esige il rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- divieto di raccolta, trasporto, etc. di rifiuti (pericolosi o non) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- obbligo di osservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ovvero carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;
- divieto di mantenere rifiuti in "deposito temporaneo" al di fuori dei requisiti e oltre i limiti di tempo previsti dalla normativa;
- divieto di miscelare rifiuti (in assenza di eventuale idonea autorizzazione);
- divieto di effettuare il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi in violazione della normativa;
- divieto di dichiarare false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nel predisporre un certificato di analisi di rifiuti ovvero divieto di utilizzare un certificato falso durante il trasporto di rifiuti;
- divieto di conferimento del rifiuto prodotto ad un impianto di trattamento non specificamente autorizzato;
- divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.

Nell'attività di **gestione degli scarichi e delle emissioni in atmosfera** è richiesta l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- divieto di emissioni in atmosfera con violazione dei valori limite di emissione previste dalle normative vigenti;
- obbligo di cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono;
- divieto di scarico nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in violazione della normativa.

Nell'**attività di sviluppo di un progetto di ricerca** è fatto divieto di:

- importazione, esportazione, trasporto e uso illecito di specie di animali e commercio di piante riprodotte artificialmente;
- falsificare o alterare certificazioni e licenze, e/o utilizzo di certificazioni e licenze falsi/alterati per l'importazione di animali;
- falsificare una notifica di importazione.

Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito è fatto obbligo di comunicare detta circostanza agli enti pubblici preposti.

In generale **chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato** ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve **segnalarlo al diretto superiore e/o all'Organismo di Vigilanza.**

2.6 Comportamenti in tema di gestione contabile

Tutte le azioni e le operazioni contabili della Fondazione devono essere **adeguatamente registrate** e deve essere possibile verificare *ex post* il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento. Ogni operazione deve avere un **adeguato supporto documentale**, al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima. Le scritture contabili - tutte le documentazioni che rappresentano numericamente fatti gestionali, incluse le note interne di rimborso spese - devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva, nel rispetto delle procedure interne in materia di contabilità, al fine di una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione.

Tutto il personale è tenuto a dare la massima collaborazione fornendo tempestivamente, per quanto di propria competenza, **dati e informazioni completi chiari e verificari**. Ugualmente tutti, i Dipendenti e Collaboratori sono tenuti a comunicare - nei termini previsti dalle procedure della Fondazione - ogni informazione in loro possesso che sia rilevante ai fini delle scritture contabili.

I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge e dalla normativa speciale applicabile devono essere **redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione**.

I dipendenti sono tenuti ad informare tempestivamente i propri Responsabili e/o l'Organismo di Vigilanza dell'eventuale riscontro di omissioni, gravi trascuratezze o falsificazioni della contabilità e/o della documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili.

In generale **chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato** ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve **segnalarlo al diretto superiore e/o all'Organismo di Vigilanza**.

2.7 Comportamenti in materia societaria

Le denunce, le comunicazioni e i depositi presso il Registro delle Persone Giuridiche / RUNTS che sono obbligatori per la Fondazione devono essere effettuati dai soggetti identificati dalle leggi in modo tempestivo, veritiero e nel rispetto delle normative vigenti.

È fatto espresso divieto di impedire od ostacolare, attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai Soci, ad altri Organi Sociali, all'Organo di Controllo o ai Revisori dei Conti.

È fatto divieto di porre in essere condotte simulate o, altrimenti, fraudolente, finalizzate a determinare la maggioranza negli Organi Sociali. È vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi previsti dalla legge o dallo Statuto della Fondazione.

È vietato ripartire utili o acconti su utili al di fuori delle ipotesi previste dalla legge o dallo Statuto della Fondazione. È vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei Creditori. È vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale della Fondazione, mediante attribuzione di quote per somma inferiore al loro valore

nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle Fondazione in caso di trasformazione.

È vietata ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai Soci o ai Creditori.

È vietato compiere operazioni, reali o simulate, che possano falsare le corrette dinamiche di formazione della domanda e dell'offerta di strumenti finanziari e il compimento di operazioni che possano trarre indebito beneficio dalla diffusione di notizie non corrette.

I comportamenti di cui sopra sono vietati anche se solo tentati.

In generale **chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato** ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve **segnalarlo al diretto superiore e/o all'Organismo di Vigilanza**.

2.8 Comportamenti in materia di antiriciclaggio

La Fondazione condanna qualsiasi attività che implichi il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsiasi forma o modo. A tal fine è fatto l'obbligo ai Dipendenti, ai Lavoratori parasubordinati e ai terzi che svolgano attività in nome e/o per conto della Fondazione di rispettare ed applicare le leggi antiriciclaggio, italiane e comunitarie, con invito ad effettuare le eventuali segnalazioni previste dalle leggi vigenti.

È **vietato il trasferimento di denaro contante** o titoli al portatore, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente **pari o superiore a 1.000,00 euro**. Si precisa che è vietata anche ogni altra condotta volta a perfezionare tale trasferimento (esempio promessa o accordo di trasferimento, etc.)

Il Personale adotta tutti gli strumenti e le cautele opportune per garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni commerciali. Per questo, è obbligatorio che:

- a) gli **incarichi** conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari della Fondazione siano **redatti per iscritto**, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite.
- b) le funzioni competenti assicurino il **controllo della avvenuta regolarità dei pagamenti** nei confronti di tutti le controparti anche mediante la verifica della coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme.
- c) siano rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati e richiesti ai fini della **selezione dei soggetti** offerenti i beni e/o servizi che la Fondazione intende acquisire;
- d) siano fissati i **criteri di valutazione delle offerte**;
- e) con riferimento alla **attendibilità professionale** dei fornitori e dei partner, siano richieste e ottenute tutte le informazioni necessarie;
- f) in caso di conclusione di accordi/*joint venture* finalizzate alla realizzazione di investimenti, sia garantita la **massima trasparenza**.

In generale **chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato** ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve **segnalarlo al diretto superiore e/o all'Organismo di Vigilanza**.

2.9 Comportamenti in materia di anti-ricettazione

La Fondazione non intende intrattenere rapporti commerciali con soggetti implicati in attività illecite. In particolare, la Fondazione intende tutelarsi dal rischio di acquistare materiale proveniente da attività illecita.

In generale **chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato** ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve **segnalarlo al diretto superiore e/o all'Organismo di Vigilanza**.

2.10 Comportamenti in materia di reati informatici

Agli utilizzatori di sistemi informatici è fatto **divieto**, in particolare, di:

- **intercettare comunicazioni o informazioni di terzi** mediante Sistemi Informatici;
- **danneggiare** in qualsiasi modo informazioni, dati e programmi informatici e sistemi informatici o telematici, ivi compresi quelli utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- **accedere abusivamente** ad un sistema informatico o telematico;
- **diffondere abusivamente codici di accesso** a sistemi informatici o telematici.

La Fondazione **vieta la detenzione, riproduzione, commercializzazione, distribuzione o vendita di copie di software** tutelato dalla legge sulla proprietà intellettuale senza avere l'autorizzazione dal titolare di questi diritti.

In generale **chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato** ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve **segnalarlo al diretto superiore e/o all'Organismo di Vigilanza**.

2.11 Comportamenti in materia di corruzione privata

Il **dovere di fedeltà**, la cui violazione costituisce elemento costitutivo della fattispecie penale prevista dall'art. 2365 c.c. - denominata corruzione privata - è disciplinato dall'art. 2105 c.c. e si sostanzia nell'obbligo del lavoratore di tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e di tutelarne in ogni modo gli interessi. Perciò, in via meramente esemplificativa, costituisce violazione del dovere di fedeltà, ed è quindi vietato:

- preordinare **un'attività contraria agli interessi della Fondazione** anche solo potenzialmente produttiva di danno;
- la **sottrazione di documenti aziendali riservati**;
- svolgere un'**attività imprenditoriale in concorrenza** con quella della Fondazione, anche al di fuori della configurazione delle ipotesi di concorrenza sleale previste dall'art. 2598 c.c.;
- la **divulgazione di notizie riservate**, tra cui quelle relative:
 - o alle modalità tecniche per l'esercizio dell'attività istituzionale, all'utilizzazione di scoperte e invenzioni, alle caratteristiche tecniche e di rendimento dei macchinari, ai progetti di modificazione e rinnovamento degli impianti;
 - o all'organizzazione della pubblicità e della concorrenza nei riguardi di altri enti;
 - o ai bilanci non ancora pubblicati, ai dati amministrativi e finanziari attinenti alla gestione della Fondazione;
 - o al trattamento del personale, ai metodi di valutazione del rendimento dei singoli dipendenti, agli aumenti di merito e ai benefici concessi individualmente;
 - o ai rapporti con le autorità amministrative, gli enti pubblici, le associazioni sindacali, i fornitori e i clienti in genere;

- o alle deliberazioni dei consigli di amministrazione e ai motivi che determinano le decisioni degli organi direttivi;
- o alla corrispondenza in genere.

Anche la **violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio** costituisce elemento costitutivo della fattispecie penale di corruzione privata. È fatto espresso **divieto di:**

- **effettuare o promettere** a chicchessia, per lui stesso o per altri, **denaro a fronte del compimento o dell'omissione**, da parte dei destinatari, **di atti in violazione degli obblighi** inerenti il loro ufficio o i loro obblighi di fedeltà nei confronti dell'ente per cui operano e con documento, anche potenziale, per tale ente;
- **accordare o promettere a chicchessia altri vantaggi**, in presenza dei medesimi presupposti di cui sopra;
- **ricevere la dazione o la promessa**, per sé stessi o per altri, di denaro, doni o altra utilità **in cambio del compimento o dell'omissione di atti** in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o gli obblighi di fedeltà nei confronti della Fondazione e con documento, anche potenziale, per quest'ultima.

È consentita la sola offerta, elargizione o ricevimento di doni od utilità d'uso di modico valore, ed in ogni caso tali da non pregiudicare l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere i vantaggi impropri sopradescritti.

In particolare, nella **selezione dei fornitori e nel conferimento degli incarichi professionali** si devono rispettare meccanismi oggettivi e trasparenti di selezione, ispirati a **principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza**, e si deve procedere a documentare in maniera adeguata le fasi inerenti l'instaurazione, la gestione e la cessazione dei menzionati rapporti.

Tutti i **compensi** e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai fornitori e agli assegnatari di incarichi di natura professionale dovranno essere **adeguatamente documentati e comunque proporzionati** all'attività, al servizio o alla fornitura svolti, anche in considerazione delle condizioni di mercato. E' fatto **divieto di riconoscere compensi in favore di fornitori o di professionisti esterni che non trovino adeguata giustificazione** in relazione al tipo di incarico, fornitura o servizio da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

La Fondazione considera **atti di corruzione** sia i **pagamenti illeciti** eseguiti direttamente da Soggetti e/o Enti italiani o da loro Dipendenti, sia quelli effettuati tramite Soggetti che agiscono per conto degli stessi in Italia o all'estero.

In generale **chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato** ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve **segnalarlo al diretto superiore e/o all'Organismo di Vigilanza**.

2.12 Altri comportamenti

La Fondazione condanna e vieta:

- la **messa in vendita o in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali**, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto,
- la **fabbricazione o l'uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale** o in violazione dello stesso (potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale),

- la produzione o l'introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio (in violazione dei diritti spettanti al legittimo titolare), di opere dell'ingegno o prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi, nazionali o esteri contraffatti,
- la produzione o introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio di opere dell'ingegno o prodotti industriali usurpando disegni o modelli, nazionali o esteri, ovvero contraffazione, alterazione dei medesimi disegni o modelli.

La Fondazione nelle proprie attività intende **evitare qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali** e si adopera per conoscere i propri partner commerciali, professionali e fornitori, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

In generale **chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato** ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve **segnalarlo al diretto superiore e/o all'Organismo di Vigilanza**.

3 - EFFICACIA DEL CODICE E CONSEGUENZE DELLE SUE VIOLAZIONI

3.1 Osservanza del Codice e segnalazione di una violazione

Il compito di valutare la concreta idoneità del Codice, di verificarne l'attuazione e l'osservanza è affidato all'Organismo di Vigilanza.

Tutti gli interlocutori aziendali sono tenuti a segnalare ogni violazione, anche solo potenziale, del Modello o del Codice, al diretto superiore o all'Organismo di Vigilanza, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
- eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Fondazione, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Fondazione, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro.

Le **segnalazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere effettuate per iscritto** a uno dei seguenti indirizzi:

- EMAIL
- Organismo di Vigilanza, INDIRIZZO

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a dare corso tempestivamente alla verifica puntuale ed attenta delle notizie trasmesse, e, accertata la fondatezza della segnalazione, **sottoporre il caso alla funzione aziendale competente per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari** o per l'attivazione di meccanismi di risoluzione contrattuale. È facoltà dell'Organismo di Vigilanza convocare e sentire il soggetto autore della segnalazione ed eventuali altri soggetti coinvolti, consultando eventualmente i vertici della Fondazione (es. Presidente).

Con riferimento alla notizia di avvenuta o tentata violazione delle norme contenute nel Codice, la Fondazione garantirà che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni, per aver segnalato la violazione dei contenuti del Codice o delle procedure interne. Costituisce violazione del Codice anche qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del Codice. Inoltre, va considerata violazione del Codice il comportamento di chi accusi altri dipendenti di violazione, con la consapevolezza che tale violazione non sussiste.

3.2 Sanzioni

La violazione delle norme di comportamento fissate nel Codice e nelle procedure aziendali compromette il rapporto di fiducia tra la Fondazione e chiunque commetta la violazione (Destinatari). Le violazioni, una volta accertate, saranno perseguite incisivamente, con tempestività

ed immediatezza, attraverso l'adozione – compatibilmente con quanto previsto dal quadro normativo vigente – di **provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati**, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

I provvedimenti disciplinari per le violazioni del Codice sono adottati dalla Fondazione in linea con le leggi vigenti e con i relativi contratti di lavoro nazionali. Tali provvedimenti possono comprendere anche l'allontanamento dalla Fondazione degli stessi responsabili.

Nei confronti dei soggetti che non siano legati alla Fondazione da un rapporto di lavoro dipendente, le violazioni del Codice saranno sanzionate con l'applicazione dei **rimedi civilistici** previsti dall'ordinamento.

3.3 Divulgazione e aggiornamento del Codice

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Modello e del Codice, la Fondazione predispone un *piano di informazione* che assicuri la completa divulgazione e spiegazione. In particolare il presente Codice potrà essere portato a conoscenza degli Organi sociali, dei Dipendenti, dei Lavoratori parasubordinati, dei Partner, dei Fornitori e di qualsiasi altro soggetto terzo che intrattenga rapporti con la Fondazione o che possa agire per conto della Fondazione stessa.

L'attività di informazione e formazione, diversificata a seconda dei Destinatari cui essa si rivolge e dei livelli e delle funzioni dagli stessi rivestiti, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi Destinatari la piena consapevolezza delle disposizioni interne che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti. L'attività di informazione e formazione è supervisionata e integrata dall'Organismo di Vigilanza, con la collaborazione delle funzioni aziendali competenti.

Il Modello, il Codice di Comportamento e il Codice Etico sono **pubblicati** con adeguato risalto **nel sito internet istituzionale**.

Gli aggiornamenti e le revisioni del Codice vengono definiti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sentito l'Organismo di Vigilanza.

4 - RIFERIMENTI

- D.Lgs. 8.giugno 2001 n. 231 e aggiornamenti successivi
- T.U. Sicurezza (d.lgs. 81/08)
- L. n. 186/2014 che introduce il reato di auto riciclaggio;
- L. n. 68/2015 che introduce nuove fattispecie di reati ambientali;
- L.n. 69/2015 che introduce nuove disposizioni in materia di delitti contro la P.A. e reintroduce le sanzioni a carico delle Società per il reato di falso in bilancio;
- D. Lgs. 105/2019 "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati";
- D. Lgs. 38/2017 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;
- D. Lgs. 107/2018 Norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE 2014/596 relativo agli "abusi di mercato";
- Nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR, General Data Protection Regulation 2016/679) entrato in vigore il 25 maggio 2018;
- L. n. 3/2019 Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (c.d. "Spazzacorrotti")
- L. n. 157/2019 "Disposizioni in materia fiscale e per esigenze indifferibili".
- D. Lgs. 75/2020 Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode, relativamente al reato di contrabbando;
- D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (Testo Unico Doganale), relativamente al reato di contrabbando;
- Linee Guida Confindustria per l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex - D.Lgs. 231/2001 aggiornate a giugno 2021.
- Statuto della Fondazione.